



**Newsletter n. 25/2026 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, sez. I, 21 maggio 2026, C-483/23 – A,B,C,D,T, soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina e misure restrittive: il congelamento dei beni detenuti da un *trust* è compatibile con il diritto comunitario;
2. Corte giust. UE, sez. I, 21 maggio 2026, cause riunite C-428/24 e C-476/24 – FZ AR, soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina e misure restrittive: beni in *trust* “congelati” anche senza titolarità, se il designato influenza il *trustee*.

### **Corte costituzionale**

3. Corte cost., 19 maggio 2026, n. 84, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli enti locali;
4. Corte cost., 19 maggio 2026, n. 83, sull'esercizio delle funzioni comunali e sulla nomina del segretario generale del comune di Aosta.

### **Corte di cassazione**

5. Cass. civ., sez. un., 17 maggio 2026, n. 14568, sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione dell'Adunanza plenaria in tema di concessioni balneari;
6. Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2026, n. 14226, sulla inammissibilità della c.d. sospensione anomala nel processo civile.

### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2026, n. 4151, calcolo della capacità edificatoria residua nei lotti frazionati e principio del lotto originario;
8. Cons. Stato, sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121, concessioni balneari: legittima la proroga tecnica fino alle gare e non necessario predeterminare nel bando gli indennizzi ai concessionari uscenti;
9. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4105, sull'applicabilità del rito *super-accelerato* in tema di oscuramento delle offerte;
10. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4104, sulla domanda di accesso all'offerta tecnica proposta in via incidentale nel giudizio amministrativo;
11. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2026, n. 4088, sulla verifica di congruità dell'offerta e dei costi della manodopera, sull'illecito disciplinare, sul subentro nel contratto;
12. Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2026, n. 4071, sui presupposti per l'adozione della sentenza in forma semplificata e sull'applicabilità del rito appalti in una procedura di *project financing*;
13. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2026, n. 3791, sulla revoca di un'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base formata per *silentium*;
14. Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2026, n. 3764, sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un ente collettivo;

15. **Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3718, rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi;**
16. **T.a.r. per il Lazio, sez. V-bis, 4 giugno 2026, n. 10273, accesso civico generalizzato alle spese sostenute con risorse pubbliche;**
17. **T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474, ANAC e nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, tra irricevibilità e irregolarità della segnalazione;**
18. **T.a.r. per la Campania, sez. II, 15 maggio 2026, n. 3085, conferenza dei servizi: regola della prevalenza e tutela delle amministrazioni dissenzienti;**

### **Normativa e altre novità di interesse**

19. **Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2026, n. 102 – Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l'incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (in G.U., serie generale, n. 138 del 17 giugno 2026);**
20. **Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 – Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 (in G.U., serie generale, n. 134 del 12 giugno 2026).**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

**Soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina e misure restrittive: il congelamento dei beni detenuti da un *trust* è compatibile con il diritto comunitario.**

**Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione I, 21 maggio 2026, C-483/23 A,B, C, D,T / Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato di sicurezza finanziaria, Agenzia del demanio**

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014 – concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 – deve essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un *trust* dal suo costituente, iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un'influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal *trustee* in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

(2)

**Soggetti coinvolti nel conflitto in Ucraina e misure restrittive: beni in *trust* “congelati” anche senza titolarità, se il designato influenza il *trustee*.**

**Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione I, 21 maggio 2026, cause riunite C-428/24 e C-476/24 – FZ AR**

L’art. 2, par. 1, del regolamento 269/2014/UE del Consiglio, del 17 marzo 2014 – concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, come modificato dal regolamento 2022/330/UE del Consiglio, del 25 febbraio 2022 – deve essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un *trust* dal suo costituente, iscritto nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento 269/2014/UE, come modificato, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un’influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal *trustee* in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche.

**La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 61 del 25 giugno 2026.**

## **Corte costituzionale**

**(3)**

**Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sulla durata delle misure interdittive per gli amministratori responsabili del dissesto degli enti locali.**

**Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 84 – Pres. Amoroso, Red. Buscema**

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria che censuravano la fissità della misura interdittiva decennale prevista dall'articolo 248, comma 5, del testo unico enti locali, per gli amministratori e i sindaci che hanno contribuito a determinare il dissesto dell'ente locale.

La Corte costituzionale – pur rilevando la sproporzione del meccanismo interdittivo consistente nell'incandidabilità e nel divieto di ricoprire cariche amministrative presso gli enti locali per dieci anni per gli amministratori riconosciuti responsabili di aver contribuito a determinare il dissesto di un ente locale e considerando che «la fissità del trattamento sanzionatorio impedisce di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti, che è in funzione dell'ampiezza non solo del distinto grado della responsabilità sul piano psicologico (dolo o colpa grave), e del tipo di violazione commessa, ma anche della stessa durata dell'incarico o del mandato e dell'effettivo contributo causale al dissesto» – ha tuttavia ritenuto che la *reductio ad legitimitatem* non può essere operata dalla Corte, ma spetta, in prima battuta, al legislatore.

La Corte ha, infatti, evidenziato che le modalità con cui ciò potrebbe avvenire sono molteplici ed espressive di scelte di sistema che riguardano non solo la fissità della misura interdittiva, ma anche la sua durata e l'eventuale attribuzione alla Corte dei conti del potere – attualmente limitato alla modulazione della sanzione pecuniaria – di graduarla, una volta accertata la responsabilità del soggetto, a fronte di condotte molteplici che, in diversa misura, contribuiscono a determinare il dissesto dell'ente locale.

(4)

**Sull'esercizio delle funzioni comunali e sulla nomina del segretario generale del comune di Aosta.**

**Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 83 – Pres. Amoroso, Red. Luciani**

È incostituzionale l'art. 16 della legge della regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 – (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1) – nella parte in cui inserisce l'art. 20-*sexies* nella legge della regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale), delineando una figura di segretario comunale (del comune di Aosta) non conforme ai principi desumibili dall'articolo 97 della Costituzione, con specifico riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'attribuzione del relativo incarico senza l'espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla legge regionale della Valle d'Aosta n. 46 del 1998.

## Corte di cassazione

(5)

**Sulla inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la decisione dell'Adunanza plenaria in tema di concessioni balneari.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 maggio 2026, n. 14568 – Pres. Ferro, Rel. Criscuolo**

È inammissibile il ricorso per cassazione per eccesso di potere giurisdizionale avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva disapplicato una disposizione di legge interna per contrasto con una norma dell'Unione europea contenuta in una direttiva non immediatamente esecutiva, dal momento che con esso si deduce un *error in iudicando* asseritamente consistente nell'erronea interpretazione della portata della direttiva europea

nell'ordinamento nazionale e, dunque, afferente all'attività ermeneutica che costituisce il *proprium* della funzione giurisdizionale.

Nel caso di specie, diversi ricorrenti, titolari di concessioni demaniali marittime sul territorio di competenza del Comune di Rimini, hanno impugnato la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 2021, sostenendo che questa si sarebbe sostituita al legislatore ed alla pubblica amministrazione, invadendo le rispettive sfere di attribuzione.

Le Sezioni unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile confermando la sentenza dell'Adunanza plenaria, 9 dicembre 2021, n. 17 (oggetto della News US n. 88 del 2021, nonché in *Foro it.*, 2022, III, 21).

(6)

**Sulla inammissibilità della c.d. sospensione anomala nel processo civile.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, 14 maggio 2026, n. 14226 - Pres. D'Ascola, Est. Scarpa**

Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d'ufficio o sull'accordo delle parti, esercitabile, fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiara la sospensione atipica del processo civile.

In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale dell'art. 295 c.p.c., né riferibile allo schema di cui all'art. 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante

regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l'art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l'estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi. Ricontrata l'erroneità della pronuncia dell'ordinanza di sospensione, è consentita al giudice, su istanza di parte o d'ufficio, l'adozione di un provvedimento recante la fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

(7)

**Calcolo della capacità edificatoria residua nei lotti frazionati e principio del lotto originario.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 22 maggio 2026, n. 4151 – Pres. Franconiero f.f., Est. Ponte**

Nel rilascio dei titoli autorizzatori di nuove costruzioni, il Comune deve tener conto della volumetria già impiegata sull'area interessata, anche ove questa sia stata oggetto di sanatoria o di condono edilizio in relazione a costruzioni abusivamente realizzate; la potenzialità edificatoria così consumata non si rigenera per effetto del frazionamento e della successiva vendita dei lotti.

(8)

**Concessioni balneari: legittima la proroga tecnica fino alle gare e non necessario predeterminare nel bando gli indennizzi ai concessionari uscenti.**

**Consiglio di Stato, sezione VII, 21 maggio 2026, n. 4121 – Pres. Lipari, Est. Rotondano**

Il diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell'esistenza di "investimenti effettuati e non ancora ammortizzati" al termine della concessione. La mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative. Analogamente la mancata previsione dell'indennizzo nel bando di gara non ne giustifica la revoca. La proroga prevista dall'art. 3 della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, fino alla conclusione delle procedure selettive e comunque non oltre il 30 settembre 2027, non è incompatibile con la direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 TFUE, quando opera come misura transitoria funzionale allo svolgimento delle gare e non come strumento volto a ritardarne l'espletamento. Essa assume natura di proroga tecnica, coerente con l'obbligo di procedere all'affidamento mediante procedure concorrenziali.

**(9)**

**Sull'applicabilità del rito *super-accelerato* in tema di oscuramento delle offerte.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4105 – Pres. ed Est. Caringella**

Lo speciale rito *super*-accelerato di cui alla norma eccezionale dell'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("codice dei contratti pubblici") presuppone l'adozione di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento in sede di aggiudicazione, per cui non è applicabile laddove la stazione appaltante non abbia deliberato alcunché in merito, non potendosi ravvisare un provvedimento implicito a fronte della mera inerzia. Ai fini dell'applicazione del rito *super*-accelerato di cui all'art. 36 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), l'esistenza di una decisione della stazione appaltante sulle richieste di oscuramento, ancorché carente sotto il profilo motivazionale, è sufficiente a integrare il presupposto processuale richiesto, restando i relativi vizi confinati al piano della legittimità dell'atto e non della sua esistenza.

(10)

**Sulla domanda di accesso all'offerta tecnica proposta in via incidentale nel giudizio amministrativo.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4104 – Pres. ed Est. Caringella**

L'azione di accesso incidentale *ex art.* 116, comma 2, c.p.a. è autonoma rispetto al giudizio principale e richiede, ai fini del suo accoglimento, la sola verifica in astratto del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'esigenza difensiva dell'istante, senza che sia necessario accertare, in via anticipata, l'ammissibilità o la fondatezza della domanda principale né la decisività dei documenti richiesti. In materia di contratti pubblici, non è conforme al diritto euro-unitario una disciplina o prassi che riconosca prevalenza automatica al diritto di accesso difensivo rispetto alla tutela dei segreti tecnici e commerciali, dovendo invece essere assicurato un bilanciamento concreto ed effettivo tra il diritto a un ricorso efficace e la protezione del *know-how* aziendale. Il bilanciamento tra il diritto di accesso

difensivo e la tutela dei segreti tecnici e commerciali rientra nella discrezionalità della stazione appaltante e deve essere svolto caso per caso con adeguata istruttoria e motivazione, essendo precluso il sindacato sostitutivo del giudice amministrativo che, ove tale valutazione sia mancata, deve disporre il riesame dell'istanza.

### (11)

**Sulla verifica di congruità dell'offerta e dei costi della manodopera, sull'illecito disciplinare, sul subentro nel contratto.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 21 maggio 2026, n. 4088 – Pres. Caringella, Est. Perrelli**

Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, il costo della manodopera risultante dalle tabelle ministeriali costituisce parametro meramente indicativo, sicché il suo scostamento rispetto a quello indicato nell'offerta non implica, di per sé, la violazione dei minimi salariali né comporta l'automatica esclusione del concorrente, richiedendo invece una verifica in concreto della sostenibilità dell'offerta. Nella verifica di congruità dell'offerta negli appalti pubblici, *ex art. 110 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36* ("codice dei contratti pubblici"), la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità economica dell'offerta alla luce delle condizioni esistenti al momento del subprocedimento, tenendo conto anche delle sopravvenienze normative ed economiche intervenute anteriormente alla verifica, ivi incluso il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, che non può essere qualificato come evento imprevedibile. Nel sistema dei contratti pubblici, il *subprocedimento* di verifica di congruità dell'offerta anomala, *ex art. 110 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36* ("codice dei contratti pubblici"), costituisce fase essenziale della procedura di gara, volta ad accertare l'affidabilità e la sostenibilità dell'offerta economica, sicché la sua illegittima conduzione determina l'annullamento dell'aggiudicazione con obbligo di riedizione

della relativa fase valutativa. Nel sistema degli appalti pubblici, la valutazione della gravità dell'illecito professionale e dell'affidabilità dell'operatore economico è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, da esercitarsi in relazione alla specifica procedura e al concreto contesto esecutivo, con sindacato giurisdizionale limitato ai soli profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o difetto di istruttoria. Il giudice nel disporre la riedizione del subprocedimento di verifica dell'anomalia, può disporre che ove la stazione appaltante ritenga l'offerta della prima graduata anormalmente bassa, il subentro in favore della ricorrente, seconda graduata, avvenga con medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica, scelta da preferire laddove, venga in rilievo un appalto di servizi, non potendo la durata del giudizio andare a detrimento del ricorrente vittorioso. Ove il giudice amministrativo si sia limitato ad accogliere l'appello principale ai fini della riedizione della verifica dell'anomalia dell'offerta della prima graduata, va dichiarato improcedibile l'appello incidentale escludente proposto dalla stessa, per difetto di attualità della disamina delle censure ivi sollevate, dovendo l'interesse a ricorrere intendersi traslato avverso gli atti di successivo esercizio del potere, a seconda del loro esito.

(12)

**Sui presupposti per l'adozione della sentenza in forma semplificata e sull'applicabilità del rito appalti in una procedura di *project financing*.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 20 maggio 2026, n. 4071 – Pres. Caringella, Est. Urso**

È legittima la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito appalti quando: *i)* siano rispettati i termini processuali dimezzati previsti dalla disciplina speciale; *ii)* il collegio abbia previamente dato avviso alle

parti della possibile decisione immediata; *iii*) il contraddittorio possa ritenersi integro, non rilevando la mancata costituzione di una parte regolarmente evocata; *iv*) non emergano esigenze istruttorie decisive, essendo la valutazione circa la completezza del quadro istruttorio rimessa al giudice. La seconda fase della procedura di *project financing*, finalizzata alla scelta del concessionario mediante gara, integra una procedura di affidamento disciplinata dal codice dei contratti pubblici ed è soggetta al rito speciale appalti di cui all'art. 120 c.p.a., con conseguente applicazione del termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione del bando e degli atti di gara; resta irrilevante, a tal fine, la circostanza che l'affidamento comporti anche l'occupazione o gestione di beni demaniali, la quale non incide sulla natura della procedura.

La rimessione in termini per errore scusabile *ex art. 37 c.p.a.* ha natura eccezionale e richiede la sussistenza di oggettive incertezze normative o giurisprudenziali, ovvero di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte; non può essere riconosciuta quando il quadro normativo e la *lex specialis* siano chiari né quando l'inosservanza del termine discenda da scelte organizzative o comportamenti imputabili alla parte stessa.

### (13)

**Sulla revoca di un'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base formata per *silentium*.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 13 maggio 2026, n. 3791 – Pres. Montedoro, Est. Gallone**

La revoca di un'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base la cui formazione è avvenuta per *silentium* e sulla quale si è formato un giudicato, può essere disposta solo al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, a condizione che l'esercizio del potere di secondo grado non sia surrettiziamente volto al superamento della

*res iudicata*, non potendo la mera sopravvenienza di nuova normativa regionale o di regolamento comunale costituire di per sé motivo sufficiente per la revoca e dovendo l'amministrazione dimostrare l'esistenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse specifiche e concrete che giustifichino il ritiro del provvedimento.

**(14)**

**Sulla domanda di risarcimento del danno proposta da un ente collettivo.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 13 maggio 2026, n. 3764 – Pres. Volpe, Est. Lamberti**

Anche in favore di un ente collettivo o esponenziale, il risarcimento del danno non consegue automaticamente all'illegittimità dell'azione amministrativa, richiedendo la rigorosa allegazione e prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, ivi inclusi il danno-conseguenza concretamente subito, il nesso di causalità e la colpa dell'amministrazione, restando esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale in *re ipsa*, anche quando il pregiudizio sia prospettato come lesione dell'immagine o delle finalità statutarie dell'ente.

**(15)**

**Rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 2026, n. 3718 – Pres. Simonetti, Est. Vitale**

In materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione circa l'idoneità degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell'art. 27, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) rientra nell'ampia discrezionalità, non solo di natura tecnica, dell'Autorità ma tale discrezionalità, impregiudicate le valutazioni di merito riservate all'amministrazione, resta comunque assoggettata al sindacato del giudice amministrativo che, in particolare attraverso il vizio dell'eccesso di potere, è chiamato a verificare la legittimità dell'esercizio del potere esercitato conformemente ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale con la conseguenza che il rigetto degli impegni è illegittimo ove dia luogo ad una irragionevole disparità di trattamento con riguardo alle determinazioni assunte dalla medesima Autorità nei confronti di altri operatori economici nell'ambito di procedimenti paralleli relativi a condotte sostanzialmente sovrapponibili.

(16)

**Accesso civico generalizzato alle spese sostenute con risorse pubbliche.**

**T.a.r. per il Lazio, sezione V-bis, 4 giugno 2026, n. 10273 – Pres. Rizzetto, Est. Verico**

L'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, consente a "chiunque" di accedere a dati e documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche "ulteriori" (diversamente dall'accesso civico semplice) rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatori, senza essere sottoposto a limiti quanto a legittimazione soggettiva, né ad oneri di motivazione, non richiedendo neanche la titolarità in capo all'istante di un interesse specifico. Ciò al dichiarato fine di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in modo anche da consentire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, la vicinanza tra governanti e governati, nonché il consapevole processo di responsabilizzazione (*accountability*) della

classe politica e dirigente del Paese. L'accesso civico generalizzato presenta una duplice caratterizzazione: *i)* sotto il profilo dell'estensione oggettiva, può riguardare non solo documenti in senso stretto, ma anche dati ed elaborazioni informative detenute dall'amministrazione; *ii)* sotto il profilo dell'intensità, si risolve tuttavia in una pretesa conoscitiva meno incisiva rispetto a quella propria dell'accesso documentale di cui agli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990. Ne consegue che tale istituto non può trasformarsi in uno strumento di controllo ispettivo generalizzato, né sovrapporsi ai poteri di indagine dell'autorità giudiziaria o di altri organi dotati di specifiche competenze istruttorie, ai quali soltanto è consentito un accesso pieno, penetrante e tendenzialmente indiscriminato alla documentazione, funzionale all'accertamento di fatti e responsabilità.

(17)

**ANAC e nuovo regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, tra irricevibilità e irregolarità della segnalazione.**

**T.a.r. per il Lazio, sezione I-quater, 21 maggio 2026, n. 9474 – Pres. Dongiovanni, Est. Lauro**

Nel procedimento per l'annotazione sul casellario informatico delle imprese di cui all'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, disciplinato dal regolamento sulla gestione del casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, la mancata comunicazione della segnalazione da parte della stazione appaltante all'operatore economico segnalato non costituisce violazione dell'art. 9, comma 2, del citato regolamento (ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti di cui al comma precedente assicurano la preventiva instaurazione di tempestivo e formale contraddittorio con gli operatori economici a norma di legge, a pena di irricevibilità della segnalazione"), ma integra una mera irregolarità.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento sul casellario delle imprese, come modificato dalla delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, la segnalazione è irricevibile e può essere archiviata in forma semplificata se riguarda una notizia che presuppone un procedimento nel quale la legge impone il previo contraddittorio e questo non risulta instaurato. Tra tali ipotesi rientra quella della segnalazione della risoluzione in danno di un operatore economico, adottata ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (oggi art. 122 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), norma che, sotto il profilo procedurale, reca uno schema procedimentale tipico e scansionato in fasi, stabilendo che, prima della risoluzione, il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti, assegnando all'operatore economico un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Qualora, una volta avviato il procedimento per l'annotazione della risoluzione contrattuale senza archiviazione semplificata, l'impresa contesti la mancata instaurazione del contraddittorio nelle proprie memorie istruttorie, l'ANAC sarà tenuta a motivare, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la ragione per cui ritenga di non tener conto di tale osservazione, dando conto nel provvedimento del motivo per cui, invece, abbia reputato che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato "a norma di legge".

(18)

**Conferenza dei servizi: regola della prevalenza e tutela delle amministrazioni dissenzienti.**

**T.a.r. per la Campania, sezione II, 15 maggio 2026, n. 3085 – Pres. ed Est. Pappalardo**

La conferenza di servizi non è un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, distinto dalle singole p.a. che lo compongono, ma un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria

individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione.

Nella conferenza di servizi, la prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle amministrazioni, ma come attento bilanciamento degli interessi in gioco; è una misura “qualitativo sostanziale o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato”, che l’amministrazione procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Nella conferenza di servizi, le amministrazioni dissenzienti, che non siano portatrici dei cd. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione l’amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’*an*, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la *ratio* della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(19)**

**Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2026, n. 102 – Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, per l’incremento del contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa (in G.U., serie generale, n. 138 del 17 giugno 2026);**

(20)

**Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 – Misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024 (in G.U., serie generale, n. 134 del 12 giugno 2026).**